



REGOLAMENTO MOSTRE

19 maggio 2023

CAPITOLI

- I. *Norme generali*
- II. *Calendario mostre/programmazione*
- III. *Comitato organizzatore*
- IV. *Espositori*
- V. *Ingabbio*
- VI. *Concorso – Giudizio – Valutazione*
- VII. *Provvedimenti amministrativi*
- VIII. *Disposizioni varie*

Capitolo I – norme generali

Articolo 1

Il presente “Regolamento Generale” stabilisce le norme che disciplinano le manifestazioni avicole e culturali organizzate dalle Associazioni consociate AIAO (Associazione Italiana Avicoli Ornamentali).

Esso s'intende riconosciuto ed accettato dalle consociate e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intervengano alle manifestazioni in questione.

Articolo 2

Le manifestazioni promosse dalle associazioni consociate AIAO hanno lo scopo di:

- a. favorire l'incontro tra gli interessati agli aspetti, anche culturali, dell'allevamento degli avicoli ornamentali di razza pura;
- b. consolidare il vincolo associativo tra gli allevatori;
- c. diffondere tra il pubblico la conoscenza degli avicoli di razza pura ed il loro allevamento;
- d. promuovere il buon allevamento ed il miglioramento delle razze avicole ornamentali ed in particolare di quelle italiane.

Articolo 3

Sono manifestazioni accreditate tutte le esposizioni promosse dalle associazioni consociate AIAO. In relazione a quanto sopra esposto, alla loro prevalente finalità e all'area territoriale interessata, le manifestazioni si suddividono in:

- a. Rassegne: sono esposizioni locali organizzate a scopo divulgativo e di condivisione fra i soci non è previsto il giudizio dei soggetti esposti.
- b. Mostre Sociali: sono esposizioni a Giudizio riservate ai soci di un'associazione consociata.
- c. Mostre Intersociali: sono esposizioni a giudizio, a cui possono partecipare da due o più associazioni consociate.
- d. Campionati Italiani d'Avicoltura: È un'esposizione a giudizio aperta a tutti i soci delle consociate AIAO. L'evento a carattere nazionale è congiuntamente realizzato con tutte le consociate AIAO. L'organizzazione è affidata a una o più associazioni che si propongono per la realizzazione dell'evento.
- e. Mostre Nazionali: esposizioni a giudizio riservate alle associazioni e club consociati AIAO, in cui sono esposti avicoli ornamentali, alle quali possono partecipare tutte le consociate AIAO.
- f. Mostre Internazionali: sono esposizioni a giudizio, a cui possono partecipare tutti i soci delle consociate AIAO e quelli delle federazioni estere riconosciute dall'Entente Européenne;

In tutte le manifestazioni gli animali devono essere completi di contrassegni inamovibili e le condizioni espositive devono essere conformi alle norme in materia sanitaria e del benessere animale .

Capitolo II – Calendario Mostre/ programmazione

Articolo 4

Le associazioni consociate che trasmettono alla segreteria AIAO il regolamento/programma e la locandina con logo AIAO, delle loro manifestazioni saranno sostenute nella divulgazione dell'evento tramite il lavoro degli editors che si occupano delle pagine social .

Articolo 5

Al fine di concordare le proposte per il calendario annuale di tutte le manifestazioni espositive a giudizio , le associazioni e i club consociati devono comunicare la data ed il luogo , tre mesi prima dell'esposizione , alla segreteria AIAO che coordinerà e verificherà (attraverso il responsabile dell'ordine dei Giudici) la disponibilità dei giudici in modo non incorrere alla mancanza di commissioni giudicatrici o disperdere i possibili partecipanti alle mostre . Per piccole rassegne e sufficiente un mese di preavviso.

Articolo 6

Nelle manifestazioni a giudizio AIAO , ogni animale esposto a giudizio dovrà avere un cartellino di giudizio. AIAO si occuperà di fornire alle associazioni consociate organizzatrici il layout (schema già predisposto per la stampa) delle schede a giudizio in modo da omologare il metodo di giudizio dei soggetti esposti. Le schede dovranno essere stampate su cartoncino 200g (3 cartellini per foglio A4).

Articolo 7

Il Consiglio d'amministrazione AIAO accoglie tutte le richieste delle associazioni consociate e programma il calendario annuale delle manifestazioni. L'Associazione che, per qualsiasi ragione, non possa allestire la manifestazione nella data prevista può rinunciare, dandone tempestiva comunicazione alla segreteria AIAO.

Capitolo III – Comitato organizzatore

Articolo 8

Ogni associazione consociata, in previsione dell'allestimento di un'esposizione, è tenuta a nominare un Comitato Organizzatore che ha il compito di redigere un regolamento/programma per la buona riuscita dell'evento.

Ha il compito di inviare con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla giornata di giudizio, ai giudici convocati, l'elenco completo delle razze e delle relative colorazioni presenti nella manifestazione congiuntamente al regolamento della mostra.

Articolo 9

Comitato Organizzatore si occuperà di verificare:

- a. la categoria dell'allevatore secondo l'art. 14;
- b. la presenza degli anelli;
- c. la documentazione sanitaria relativa ai soggetti esposti;

Articolo 10

Per le esposizioni a giudizio , il Comitato Organizzatore provvederà ad esporre la scheda di giudizio e predisposizione un catalogo nel quale siano riportati tutti gli animali giudicati per razza e corretta colorazione come da standard, numero di anello, predicato e punteggio assegnato ed il relativo allevatore.

Articolo 11

Il comitato organizzatore si impegna a tener segreto sino al termine dei giudizi tutte i dati dei soggetti esposti. Il comitato Organizzatore può divulgare il quantitativo delle razze e colorazioni presenti all'evento a fine pubblicitario senza diffondere altri dati .

Articolo 12

A persone non tesserate presso le consociate AIAO non possono essere affidati mansioni esecutive all'interno nel comitato organizzativo.

Capitolo V – Espositori

Articolo 13

Possono partecipare alle manifestazioni promosse dalla AIAO gli iscritti tesserati alle associazioni consociate per l'anno in corso.

Ogni iscritto deve:

- a. essere in regola con il tesseramento nel momento in cui si svolge l'esposizione;
- b. essere esente da provvedimenti amministrativi/disciplinari che limitano questo diritto;
- c. aver inviato il modulo di iscrizione all'esposizione, debitamente compilato, entro il termine previsto;
- d. aver versato la quota di partecipazione e le quote di ingabbio.
- e. aver assolto gli eventuali obblighi in materia sanitaria come da regolamento della mostra redatta dal comitato organizzatore.

Articolo 14

i partecipanti tesserati delle Consociate AIAO che partecipano alle mostre o manifestazioni possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

- A. allevatori ordinari;
- B. allevatori giovani: sono gli allevatori d'età inferiore ai diciotto anni;

Capitolo VI – Ingabbio

Articolo 15

L'ordine di ingabbio delle Specie e razze di avicoli ornamentali all'interno di una manifestazione a giudizio dovrà seguire le prescrizioni del CTS in ottemperanza alle norme sul benessere animale.

Articolo 16

Le operazioni di ingabbio dei soggetti esposti devono essere concluse prima che inizi il giudizio da parte della giuria.

Articolo 17

Tutte le gabbie e le attrezzature devono essere conformi alle dimensioni o esigenze dei soggetti che sono destinate ad ospitare, come previsto anche dalle normative in materia di benessere animale.

Articolo 18

Ad ingabbio ultimato, non è più possibile per l'allevatore/espositore sostituire i soggetti esposti.

Articolo 19

In caso d'irregolarità commesse all'ingabbio dei soggetti o la manomissione degli anelli i soggetti verranno tolti dalle gabbie. Nel caso in cui l'irregolarità sia considerata dolosa, ossia nel caso atto ad ingannare il Comitato Organizzatore od il giudice, i soggetti saranno esclusi dall'evento e l'espositore sarà segnalato al Consiglio di Amministrazione AIAO.

Articolo 20

L'associazione o le associazioni che allestiscono l'esposizione provvedono al mantenimento dei soggetti esposti, dal momento dell'ingabbio fino al termine dell'esposizione.

Articolo 21

L'allevatore / espositore assume integralmente responsabilità e rischi derivanti dall'esposizione dei soggetti esposti alla manifestazione: il comitato organizzatore, pertanto, non sarà tenuto a rispondere di eventuali fughe, decessi, furti, malattie od altri danni che gli animali dovessero riportare durante il periodo espositivo.

Articolo 22

I soggetti in cessione saranno gestiti secondo il regolamento mostra redatto dal comitato organizzatore. Nelle mostre a giudizio i soggetti che non partecipano alla gara, dovranno essere collocati in luogo ben distinto e separato da quelli a giudizio. Non è consentito collocare animali nelle aree destinate alla degenza degli ani-

mali sotto controllo veterinario.

Capitolo VII – Concorso – Giudizio – Valutazione

Articolo 23

In ogni manifestazione riconosciuta dalla AIAO, i soggetti esposti devono avere un età non superiore ad anni cinque . I soggetti possono concorrere in un'unica categoria, sia giovani che adulti. Gli animali esposti in tutte le mostre a giudizio devono essere anellati con anello di proprietà dell'allevatore AIAO.

Articolo 24

I soggetti esposti possono essere iscritti come da regolamento della mostra nelle categorie Singoli (a cui corrisponderà un cartellino con un numero gabbia), Gruppo o Famiglia (a cui corrisponderanno più cartellini con un unico numero gabbia). Gruppi o famiglia possono essere composti da: una coppia , due copie , un maschio e due femmine , un maschio e tre femmine.

Articolo 25

Il riconoscimento ufficiale della razza e della colorazione e la formulazione del giudizio e della valutazione del soggetto a concorso sono riservati al comitato tecnico scientifico e ai giudici AIAO iscritti all'Albo Giudici ed in regola con quanto stabilito nel regolamento dell'Ordine dei Giudici, o da giudici appartenenti ad altre Federazioni Europee aderenti all'Entente Européenne.

Articolo 26

Nelle manifestazioni accreditate , il giudizio e la valutazione dei soggetti a concorso viene effettuato applicando i criteri approvati dalla AIAO, la quale adotta e riconosce come valido lo Standard delle Razze Avicole Ornamentali , pubblicato dalla AIAO stessa e riconosciuto ufficialmente dall'Entente Européenne.

Articolo 27

I giudici AIAO e i giudici appartenenti ad altre Federazioni Europee aderenti all'Entente Européenne sono gli unici autorizzati a giudicare nelle esposizioni organizzate dalle consociate AIAO.

Articolo 28

Al responsabile dell'ordine dei Giudici (membro del Al Consiglio d'amministrazione) spetta la verifica dei requisiti necessari ai giudici designati alle manifestazioni così come la scelta del presidente di giuria . Laddove, detta nomina sia stata omessa, la presidenza di giuria spetterà al giudice (AIAO) più anziano tra quelli partecipanti alla manifestazione, facendo fede in tal senso la data di iscrizione all'albo ufficiale dei giudici AIAO.

Articolo 29

Le schede di giudizio e valutazione sono consegnate al presidente di giuria dal Comitato Organizzatore. Le schede devono essere già compilate dei seguenti dati:

- a. denominazione dell'esposizione;
- b località;
- c. data;
- d. razza e colorazione;
- e. numero della gabbia;
- f. sesso;

N.B. In mancanza di queste indicazioni, il numero dei soggetti giudicabili dal singolo giudice verrà abbattuta del 20%.

Sarà cura del giudice compilare le parti di sua competenza.

Terminate le operazioni di giudizio, le schede devono essere consegnate al presidente di giuria, il quale le consegnerà al Comitato Organizzatore che, a sua volta, provvederà a sistemare ogni originale sulla rispettiva gabbia ed a depositare le copie presso la segreteria dell'associazione organizzatrice.

Articolo 30

Il numero di animali giudicabili per ogni giudice è convenzionalmente stabilito in settanta soggetti per giornata di giudizio. Sarà cura del Comitato Organizzatore, all'atto della richiesta di autorizzazione della manifestazione, verificare che il numero dei giudici sia congruo a quello degli animali esposti. Nelle manifestazioni che prevedono un numero di soggetti iscritti superiore a 120, è obbligatorio convocare almeno un secondo giudice. Ogni caso particolare sottoposto dal Comitato Organizzatore, sarà valutato congiuntamente al consiglio d'amministrazione della AIAO.

Articolo 31

Il Presidente di giuria avrà cura di assegnare al giudizio le razze presenti alla manifestazione ai giudici convocati.

Il Presidente di Giuria avrà inoltre il compito di sorveglianza e coordinamento delle fasi di giudizio, assistenza e consulenza ai giudici, collaborazione con il comitato organizzatore.

Articolo 32

I soggetti che riportino una valutazione inferiore a “Molto Buono” saranno esclusi da qualsiasi premiazione .

Articolo 32

La “scheda di giudizio e valutazione” della AIAO è obbligatoria per tutte le esposizioni a giudizio e il giudice è tenuto a rifiutare l'utilizzazione di schede diverse da quella ufficiali.

Articolo 33

E' compito del presidente di giuria assegnare, quando previsto, il titolo di “Campione di Esposizione”, avvalendosi della collaborazione dei giudici interessati.

Articolo 34

La designazione dei giudici ai Campionati Italiani e la nomina del presidente di giuria nelle altre manifestazioni sono effettuate dal presidente referente dell'Ordine dei Giudici. E' fatto divieto a chiunque di interferire sulla designazione dei giudici.

Articolo 35

Possono assistere alle operazioni di giudizio gli allievi giudici, che devono effettuare le prove pratiche previste dal programma del corso giudici.

Articolo 36

Dal termine dell'ingabbio sino all'ora di apertura al pubblico, sono ammessi nei locali dell'esposizione soltanto i membri del Comitato Organizzatore, i giudici costituenti la giuria, gli allievi giudici, le persone incaricate dell'assistenza ai giudici e della cura degli animali esposti. Nessuna ingerenza deve turbare il regolare svolgimento dei lavori della giuria. Tutte le persone ammesse all'esposizione sono tenute ad osservare il più assoluto riserbo sui risultati.

Articolo 37

Il giudice è l'unico autorizzato a estrarre l'animale dalla gabbia in fase di giudizio .A valutazione terminata , il Comitato Organizzatore provvederà a sua discrezione a far sigillare la gabbia.

Articolo 38

Le schede di giudizio e valutazione, complete di timbro e firma del giudice, vanno esposte in corrispondenza della rispettiva gabbia. Il Comitato Organizzatore deve indicare i soggetti vincitori di premi e i “Campioni” nelle varie categorie a concorso, con distinti contrassegni posti sulle gabbie e che generalmente consistono in coccarde di vario colore e grandezza. Questi contrassegni devono essere posti in modo da non ostacolare l'osservazione del soggetto esposto e la lettura della scheda di giudizio e valutazione.

Articolo 39

Il giudice opera sotto la propria responsabilità e il giudizio e la valutazione da lui espressi sono inappellabili. Nel caso commetta un errore, solo lui può rettificarlo, comunque, prima che il giudizio sia ufficiale.

Capitolo VIII – Provvedimenti amministrativi

Articolo 40

Lo sgabbio degli animali deve iniziare dopo che la manifestazione si è conclusa e deve avvenire all'ora prevista dal regolamento-programma.

Articolo 41

I lavori della giuria devono essere conclusi tassativamente prima dell'apertura al pubblico dell'esposizione. si può prevedere la presenza degli allevatori durante le fasi di giudizio, che non dovranno interferire e conferire con il giudice.

Articolo 42

Al fine di tenere un archivio sugli animali esposti a giudizio, il comitato organizzatore è invitato a inviare alla segreteria AIAO il catalogo della mostra con i voti dei soggetti esposti.

Articolo 43

I reclami e gli esposti per presunte irregolarità o infrazioni al regolamento, non relativi al giudizio, possono essere presentate in prima istanza all'associazione che ha allestito l'esposizione che provvederà alla gestione della segnalazione. In seconda istanza ed in via definitiva può essere presa in carico dal Consiglio d'amministrazione AIAO.

Eventuali presunti errori di giudizio e valutazione possono essere segnalati all'Ordine dei Giudici. Tali segnalazioni vanno sempre accompagnate dalla documentazione inerente, come prova oggettiva.

Articolo 44

Il presidente di giuria o il direttore della mostra ha l'onere di segnalare l'inosservanza a carico di un partecipante alla mostra alla associazione di appartenenza dell'interessato e al consiglio di amministrazione AIAO

Capitolo IX – Disposizioni varie

Articolo 45

I Comitati Organizzatori delle esposizioni non sono tenuti a restituire la quota d'iscrizione pagata per i soggetti iscritti e che vengono esclusi a norma di regolamento, dal giudizio o dalla premiazione.

Articolo 46

Presso la segreteria dell'esposizione di ogni manifestazione deve essere tenuta, a disposizione del pubblico, una copia del regolamento-programma dell'esposizione in corso.

Articolo 47

Ogni norma di riferimento non menzionata viene rimandata al regolamento Interno, al regolamento Anelli, al regolamento dell'ordine dei giudici e Regolamento Comitato Tecnico Scientifico.

Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere approvate dal Consiglio d'amministrazione

